

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2026

139/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ECA TECHNOLOGY S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 399954048

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1384^a riunione del 28 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. Autorità 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 3 novembre 2025 (prot. Autorità 76181 in pari data), la ECA Technology S.r.l. (di seguito: ECA o reclamante), su mandato della Società Agricola Brugnaro S.S. di Brugnaro Giorgio e Diego, ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) presunti ritardi nello svolgimento della procedura per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico, sito in Via Morosini 36D, nel comune di Loreggia (PD), identificato con codice di rintracciabilità 399954048, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del TICA, nonché il risarcimento del danno;
2. con nota del 19 novembre 2025 (prot. 80286), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 4 dicembre 2025 (prot. Autorità 84904 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 13 febbraio 2026 (prot. 10892), l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti per la data del 5 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento;
5. con nota del 16 febbraio 2026 (prot. Autorità 11736 in pari data), il reclamante ha chiesto lo spostamento della data dell'audizione;
6. con nota del 19 febbraio 2026 (prot. 12733), l'Autorità ha annullato l'audizione del 5 marzo 2026 e ha convocato una nuova audizione per il 12 marzo 2026;
7. con nota del 10 marzo 2026 (prot. Autorità 18599 del 10 marzo 2026), il gestore ha inviato una nota di aggiornamento;
8. con nota dell'11 marzo 2026 (prot. 19039), l'Autorità ha annullato l'audizione del 12 marzo 2026 e ha richiesto a entrambe le parti *“di fornire tutte le informazioni e la documentazione utile, scambiate con gli enti autorizzanti coinvolti, relative al periodo compreso tra la data di accettazione del preventivo (11 aprile 2024) e la data di completamento dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione (5 dicembre 2025).”*;
9. con nota del 20 marzo 2026 (prot. Autorità 21791 del 20 marzo 2026), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
10. con nota del 22 marzo 2026 (prot. Autorità 21881 in pari data), anche il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
11. in data 27 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), in base al quale il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;

- b) l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), che definisce “data di completamento dei lavori sul punto di connessione” la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
- c) l'articolo 9, comma 9.6, che impone al gestore di rete di:
 - presentare le eventuali richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione in bassa tensione entro 30 (trenta) giorni lavorativi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione;
 - aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter;
- d) l'articolo 10, comma 10.1, che quantifica, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- e) l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
- f) l'articolo 14, comma 14.2, in base al quale, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi.

QUADRO FATTUALE:

- 13. In data 11 marzo 2024, il reclamante, su mandato della Società Agricola Brugnaro S.S. di Brugnaro Giorgio e Diego, ha presentato al gestore, ai sensi dell'art. 7.8 del TICA, una richiesta di modifica del preventivo di connessione precedentemente emesso per l'impianto di produzione da fonte Solare, sito in Via Morosini, 36/D, nel Comune di Loreggia (PD), per una potenza in immissione richiesta di 60 kW; con tale richiesta, il reclamante demandava al gestore la gestione dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete;

14. in data 11 aprile 2024, il gestore ha trasmesso al reclamante un nuovo preventivo di connessione, per la cui esecuzione, trattandosi di lavori complessi, si stimava una durata di 90 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TICA;
15. in data 11 aprile 2024, il reclamante ha accettato il preventivo tramite il portale produttori del gestore (di seguito: PPW);
16. in data 15 aprile 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione (C.I.L.A.) e la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie, come da specifica tecnica allegata al preventivo;
17. in data 16 aprile 2024, il gestore ha richiesto al Comune di Loreggia l'autorizzazione per la manomissione stradale;
18. in data 31 maggio 2024, il gestore ha notificato al reclamante l'avvio dell'iter autorizzativo;
19. in data 31 maggio 2024, il gestore ha trasmesso al Genio Civile di Padova la richiesta di concessione per attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi;
20. in data 31 maggio 2024, il gestore ha inviato la richiesta di autorizzazione per interferenza con i corsi d'acqua al Consorzio di Bonifica acque risorgive;
21. sempre in data 31 maggio 2024, il gestore ha richiesto al Comune di Loreggia la richiesta di autorizzazione Paesaggistica e Ambientale;
22. in data 18 giugno 2024, è stato acquisito il nulla osta per la manomissione stradale dal Comune di Loreggia;
23. in data 27 giugno 2024, il gestore ha informato il reclamante, ai sensi dell'articolo 9.6 del TICA, dell'avvenuta richiesta di nulla osta agli enti preposti per "manomissione suolo" e "permesso scavo";
24. in data 11 luglio 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore, tramite PPW, la dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione;
25. in data 11 luglio 2024, il gestore ha comunicato al reclamante, tramite PPW, la predisposizione del Regolamento di Esercizio;
26. in data 2 agosto 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
27. in data 5 agosto 2024, il reclamante ha trasmesso la dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione;
28. in data 16 agosto, è stata acquisita la concessione del Consorzio di Bonifica relativa alle acque risorgive esclusive;
29. in data 6 settembre 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore il Regolamento di Esercizio corredato dei relativi allegati tecnici, successivamente validato dal gestore;
30. in data 20 settembre 2024, il gestore ha trasmesso al Genio Civile di Padova un primo sollecito di riscontro alla richiesta di Concessione per attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi, inviata in data 31 maggio 2024;
31. in data 20 settembre 2024, il gestore ha inviato al Comune di Loreggia un sollecito relativo alla richiesta del 31 maggio 2024 di autorizzazione Paesaggistica e Ambientale;

32. in data 3 ottobre 2024, il Genio Civile di Padova ha comunicato al gestore l'avvio del procedimento autorizzativo relativo all'attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi, richiedendo al gestore delle integrazioni documentali;
33. in data 14 ottobre 2024, è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica e Ambientale rilasciata dal Comune di Loreggia;
34. in data 29 gennaio 2025, il gestore ha trasmesso al Genio Civile le integrazioni richieste in data 3 ottobre 2024, comprensive della relazione tecnica-descrittiva, (Prot. E-DIS-29-01-2025-0103020), con contestuale pagamento degli oneri dovuti;
35. in data 15 marzo 2025, il Genio Civile di Padova ha trasmesso al gestore il disciplinare di concessione, richiedendone la sottoscrizione per accettazione (Prot. E-DIS-15-03-2025);
36. in data 26 marzo 2025, il gestore ha controfirmato il disciplinare ricevuto dal Genio Civile "con riserva" (Prot. E-DIS-27-03-2025-0357724), in quanto, a suo dire, le prescrizioni imposte dal Genio medesimo risultavano potenzialmente illegittime, imponendo ad e-distribuzione obblighi di immediato spostamento delle infrastrutture di rete esistenti in caso del verificarsi di calamità naturali;
37. in data 4 aprile 2025, il gestore ha trasmesso al Genio Civile di Padova un secondo sollecito per il rilascio formale della concessione per attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi (Prot. E-DIS-04-04-2025-0394897);
38. in data 29 luglio 2025, il reclamante ha inviato al gestore, tramite PEC, un primo reclamo "*per ritardo conclusione iter autorizzativo, esecuzione opere di rete ed allaccio impianto fotovoltaico*";
39. in data 28 agosto 2025, il gestore ha risposto al reclamo di ECA, affermando che "*in riferimento alla pratica di connessione ID 399954048 abbiamo sollecitato le attività rivolte all'avanzamento della stessa che prevediamo di concludere entro il 24/09/2025*";
40. in data 1° ottobre 2025, facendo seguito alla risposta di ED del 28 agosto 2025, il reclamante ha inviato al gestore, tramite PEC, un secondo reclamo "*per esprimere nuovamente il nostro forte disappunto in merito alla gestione della pratica e al contenuto del Vostro riscontro.*";
41. in data 28 ottobre 2025, il gestore ha risposto al secondo reclamo di ECA, dichiarando che "*relativamente alla domanda di connessione codice di rintracciabilità 399954048, siamo in attesa di ricevere le necessarie autorizzazioni come indicato nella lettera inviata in data 27/06/2024, che risulta disponibile a portale produttori. A ricevimento di quanto sopra provvederemo all'avanzamento della pratica.*";
42. in data 28 ottobre 2025, il Genio Civile di Padova ha comunicato al gestore che permaneva la decisione di mantenere sospeso, in via generale, il rilascio delle concessioni, necessario al perfezionamento del procedimento autorizzativo indispensabile ai fini dell'avvio dei lavori di rete.
43. in data 3 novembre 2025, il reclamante presentava all'Autorità il reclamo oggetto della presente decisione;

44. in data 10 novembre 2025, il gestore, tramite PPW, ha trasmesso al reclamante un aggiornamento sull'avanzamento dell'iter autorizzativo, ai sensi dell'art. 9, comma 9.6 del TICA;
45. in data 26 novembre 2025, il gestore ha trasmesso al Genio Civile di Padova il disciplinare sottoscritto “...senza riserva alcuna al fine di consentire il rilascio del nulla osta necessario per il completamento del procedimento autorizzativo” indispensabile alla realizzazione delle opere di rete per la connessione (Prot. E-DIS-26-11-2025-1539833);
46. in data 5 dicembre 2025, il Genio Civile di Padova ha rilasciato la concessione richiesta per attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi;
47. in data 15 dicembre 2025, il gestore ha comunicato al reclamante, tramite PPW, la conclusione positiva dell'iter autorizzativo necessario per l'esecuzione delle opere di rete (Prot. ED-15-12-2025-P8400898);
48. in data 29 gennaio 2026, il gestore ha corrisposto al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'art. 9 comma 9.6 del TICA, per aver avviato l'iter autorizzativo in data 31 maggio 2024, ossia con 4 giorni di ritardo rispetto al termine di 30 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo (27/05/2024), avvenuta in data 11/04/2024;
49. in data 13 febbraio 2026, il gestore ha completato le opere di rete necessarie alla connessione dell'impianto e ne ha dato comunicazione al reclamante con nota Prot. ED-18-02-2026-P8496413;
50. in data 20 febbraio 2026, il gestore ha comunicato al reclamante, tramite PPW, la disponibilità all'attivazione dell'impianto, proponendo le date del 26 e 27 febbraio 2026;
51. in data 27 febbraio 2026, l'impianto di produzione è entrato in esercizio.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

52. Il reclamante contesta al gestore “la violazione dell'art. 9.6 del Testo Integrato delle connessioni attive TICA il quale prevede che “il responsabile della pratica di cui al comma 7.3, lettera g), è tenuto ad aggiornare richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter”;
53. ECA, inoltre, lamenta anche “l'inerzia e il ritardo colpevole del Gestore di Rete nel portare a conclusione l'iter autorizzativo, nella conseguente esecuzione delle opere di rete e nell'allaccio dell'impianto alla rete”;
54. con riferimento al completamento dell'iter autorizzativo e, in particolare, al rilascio del nulla osta da parte del Genio Civile, il reclamante contesta al gestore “il motivo per cui E-Distribuzione non avesse potuto ritornare il Nulla Osta senza riserve già in data 27/03/2025, cosa che ha invece “inspiegabilmente” fatto solo in data 26/11/2025 e “stranamente” a seguito della notificazione del reclamo.”;
55. in relazione al termine di scadenza per il completamento delle opere strettamente necessarie di rete, ECA ritiene che il gestore “non ha rispettato il termine dei 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento dell'iter autorizzativo per

due ragioni. La prima ragione riguarda il ritardo con cui il Gestore di Rete ha gestito l'iter autorizzativo con il Genio Civile. [...] La seconda ragione riguarda la violazione dei seguenti articoli del TICA (Testo integrato delle connessioni attive Allegato Del. Arg/Elt 99/08 e s.m.i.): Art. 7.3 lett. g) obbligo di indicare nel preventivo di connessione il nominativo di un responsabile del Gestore di Rete a cui fare riferimento per tutto l'iter di connessione. [...] Violazione dell'art. 9.6: Il Gestore di Rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione [...] nel caso di specie non è mai stato comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo nei confronti del Genio Civile. Il Responsabile della pratica di cui al comma 7.3 lett. g) è tenuto ad aggiornare il richiedente con cadenza almeno semestrale sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter”

56. il reclamante stigmatizza, altresì, l'inerzia del gestore, a suo avviso, cessata solo dopo la presentazione del reclamo all'Autorità;
57. in conclusione, anche se dopo la presentazione del reclamo all'Autorità l'impianto è stato allacciato, ECA ritiene che *“la materia del contendere non sia cessata relativamente agli indennizzi”* dovuti al produttore;
58. in particolare, il reclamante chiede all'Autorità di accertare l'obbligo del gestore di erogare l'*“indennizzo dalla data di accettazione del preventivo di connessione alla data di attivazione dell'impianto fotovoltaico: dall'11/04/2024 al 27/02/2026: 473 giorni lavorativi - tot. € 9.460 00”*, oltre *“al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del contributo del 40% previsto dal Bando Agrisolare a cui ha avuto accesso”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

59. Con riferimento all'iter autorizzativo dell'impianto di rete, il gestore nel corso del procedimento di trattazione del presente reclamo ha comunicato *“che, in data 05/12/2025, si è concluso positivamente l'iter autorizzativo necessario per l'esecuzione delle opere di rete, a seguito del rilascio della concessione da parte del Genio Civile di Padova, ultimo titolo autorizzativo necessario alla cantierabilità delle opere.”*;
60. e-distribuzione ritiene che *“L'iter autorizzativo di competenza del gestore è stato avviato con tempestività subito dopo l'accettazione del preventivo - avvenuta in data 11/04/2024 - mediante l'attivazione delle istanze presso gli Enti competenti e la trasmissione degli aggiornamenti tramite PPW ai sensi dell'art. 9.6 del TICA.”* e che *“Le attività svolte dalla scrivente, come documentato dalle comunicazioni agli Enti (richieste, integrazioni, solleciti) e dagli atti rilasciati dalle Amministrazioni coinvolte, risultano pienamente conformi ai principi di proattività, diligenza e correttezza procedimentale richiesti dalla regolazione.”*;
61. il gestore, in particolare, sottolinea che *“ha richiesto e ottenuto i pareri e i nulla osta di propria competenza, nei tempi utili per la prosecuzione del procedimento”* e che *“la sospensione generalizzata del rilascio delle concessioni disposta dal Genio Civile in data 28/10/2025 ha impedito, di fatto, la definizione del procedimento autorizzativo, nonostante l'adempimento da parte del gestore degli obblighi”*

- documentali e istruttori;” ed inoltre che “nell’ambito della sospensione, la scrivente ha proseguito con ulteriori approfondimenti e con la successiva sottoscrizione del disciplinare senza riserva, avvenuta in data 26/11/2025, proprio al fine di superare gli elementi ostativi e consentire il perfezionamento dell’iter.”;*
62. e-distribuzione precisa che *“la data dell’ultima istanza di avvio dell’iter autorizzativo presentata dal Gestore coincide con il 31/05/2024, anziché il 27/05/2024, come erroneamente riportato per un refuso, con un ritardo di 4 giorni rispetto al termine di 30 giorni lavorativi previsto dall’art. 9.6 del TICA, decorrente dall’accettazione del preventivo avvenuta in data 11/04/2024...In conseguenza di tale ritardo è stato regolarmente riconosciuto un indennizzo automatico previsto dall’art.9.6 del TICA, pari a euro 20 per ciascun giorno di ritardo, per un totale di euro 80, corrisposto in data 29/01/2026, oltre agli interessi legali”;*
63. con riferimento alle comunicazioni tra gestore e produttore e sugli aggiornamenti forniti, il gestore evidenzia come *“la società mandataria ha ricevuto aggiornamenti periodici sull’avanzamento del procedimento, ivi compresi: I. l’avvenuto ottenimento dei nulla osta rilasciati dal Comune e dal Consorzio di Bonifica; II. l’informazione relativa alla necessità di acquisire il nulla osta del Genio Civile; III. l’indicazione che il procedimento risultava in attesa delle determinazioni dell’Ente medesimo.”;*
64. in particolare, il gestore ritiene che *“il mandatarario era pienamente informato del fatto che la procedura risultava sospesa in attesa del rilascio del nulla osta del Genio Civile, circostanza oggettiva che impediva alla scrivente di procedere con le attività successive, ai sensi dell’art. 10.4 del TICA.”* e che *“sia nel preventivo (Allegato 1) sia nelle notifiche di avanzamento dell’iter autorizzativo (Allegati 5 e 6) — sono riportati i riferimenti diretti dei tecnici competenti, assicurando la piena reperibilità del gestore di rete.”;*
65. con riferimento alle tempistiche di attivazione dell’impianto di produzione, il gestore *“ricorda che, ai sensi dell’art. 10.1 del TICA e secondo quanto indicato nel preventivo di connessione, il completamento delle opere di rete da parte del gestore deve avvenire entro un massimo di 90 giorni lavorativi.”;*
66. in particolare, e-distribuzione evidenzia che *“considerato che la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) accettata prevedeva l’esecuzione di lavori di tipo complesso, ai sensi dell’art. 10.1 del TICA, il termine massimo per la realizzazione della connessione, in capo al gestore, pari a 90 giorni lavorativi decorrenti dal 05/12/2025, risultava fissato al 20/04/2026”* e che *“la scrivente società ha completato le opere di rete necessarie alla connessione dell’impianto entro il termine sopra indicato, e precisamente in data 13/02/2026, come comunicato al reclamante tramite PPW con nota Prot. ED-18-02-2026-P8496413”;*
67. il gestore, pertanto, ritiene che *“non sussistono i presupposti per la corresponsione degli indennizzi previsti dall’articolo 14.2 del TICA, risultando le opere di rete realizzate nel rispetto dei termini regolatori applicabili.”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

68. Il *thema decidendum* della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del rispetto dei tempi, da parte del gestore, relativamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e alla conseguente esecuzione delle opere di rete e connessione alla rete dell'impianto di produzione identificato con codice di rintracciabilità 399954048;
69. sulla base delle risultanze istruttorie è emerso che:
- in data 5 dicembre 2025, nelle more della trattazione del presente reclamo, il gestore ha concluso l'iter autorizzativo;
 - in data 13 febbraio 2026, il gestore ha concluso la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione dell'impianto;
 - in data 27 febbraio 2026, sono state perfezionate l'attivazione e l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione.
70. ne consegue, dunque, che le doglianze del reclamante relative alla mancata conclusione dell'iter autorizzativo, alla esecuzione delle opere di rete ed alla attivazione dell'impianto possono ritenersi soddisfatte;
71. con riferimento, invece, alle doglianze del reclamante relative a presunti ritardi del gestore nel corso dell'iter autorizzativo - e, in particolare, in relazione alla richiesta avanzata al Genio Civile di Padova di concessione per attraversamento corso d'acqua Muson dei Sassi - dai documenti acquisiti emerge che il 31 maggio 2024 il gestore ha avviato l'iter per l'autorizzazione delle opere di sua competenza, dandone contestuale informazione al reclamante (cfr. nota del gestore del 20 marzo 2026, prot. Autorità 21881 del 22 marzo 2026), con un ritardo di 4 giorni lavorativi rispetto al termine di 30 giorni lavorativi successivo alla data di accettazione del preventivo di connessione - avvenuta l'11 aprile 2024 - di cui all'articolo 9, comma 9.6, del TICA. Tale norma impone al gestore di presentare le richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione;
72. in conseguenza di tale ritardo il gestore ha riconosciuto al reclamante l'indennizzo automatico corrisposto in data 29 gennaio 2026, oltre agli interessi legali;
73. quanto al tempo di realizzazione della connessione si rileva che:
- a) la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione - che determina il *dies a quo* da cui computare il tempo di realizzazione della connessione - è pervenuta al gestore in data 15 aprile 2024 (cfr. Allegato 4 alla memoria di e-distribuzione);
 - b) il periodo intercorrente tra il 31 maggio 2024 (data di avvio dell'iter autorizzativo) e il 5 dicembre 2025 (data di conclusione del medesimo iter) non deve essere conteggiato nel tempo di realizzazione della connessione, ai sensi del comma 10.4 del TICA;
 - c) la "data di completamento della connessione" di cui al comma 1.1, lettera g), del TICA corrisponde al 18 febbraio 2026, data di invio, da parte del gestore, del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione (cfr. Allegato 2 alla nota del gestore del 10 marzo 2026);

74. pertanto, in base alle suddette evidenze istruttorie, il tempo di realizzazione della connessione risulta pari a 80 giorni lavorativi, quindi inferiore ai 90 giorni lavorativi previsti, per la realizzazione di lavori complessi, dal comma 10.1, lettera b), del TICA e dal preventivo in parola;
75. con riferimento, invece, alle doglianze di ECA relative alla gestione delle comunicazioni durante l'iter autorizzativo, si rileva la non corretta applicazione, da parte di e-distribuzione, dell'obbligo di aggiornamento del richiedente sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, con cadenza almeno semestrale, in conformità a quanto previsto dal comma 9.6 del TICA;
76. tuttavia, occorre rilevare che tale mancanza non ha comportato, in concreto, effetti lesivi in capo al reclamante, atteso che lo stesso era comunque informato dello stato dell'iter autorizzativo, a seguito delle sue reiterate richieste sia al gestore che all'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, come riconosciuto da medesimo reclamante nel corso dell'istruttoria;
77. infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno formulata da ECA, si richiama l'articolo 2, comma 2.4, del Regolamento che esclude dalla competenza dell'Autorità le istanze di natura risarcitoria;
78. considerato che ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da ECA Technology S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 399954048;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua